



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

Via Achille Grandi, 2/A

TEL. 0831/529868 - FAX 0831/591166

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 3287656906

SITO INTERNET: www.lnd.it/brindisi - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°39 del 05 Marzo 2020

CORONAVIRUS: IL PRESIDENTE TISCI CONVOCA UN CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020 e delle indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 5 marzo 2020, in considerazione della situazione epidemiologica in costante evoluzione, nonché al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19 sul territorio regionale, il Presidente del C.R. Puglia LND ha convocato un Consiglio Direttivo Straordinario in programma venerdì 6 marzo 2020 alle ore 12.00.

Al termine della riunione sarà pubblicato un Comunicato Ufficiale riportante le decisioni inerenti l'attività ufficiale dilettantistica e giovanile in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2020.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.266 – 2019/20 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a BRINDISI dal 27/04/2020 al 27/06/2020.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 266 del 21 Febbraio 2020 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE ALL'ESTERO.

Torneo: Bayern Tropy

Data di svolgimento: dal 10/4/2020 al 12/4/2020.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Settore Giovanile e Scolastico, si autorizza per quanto di competenza la Società A.S.D. Levante 2008 a partecipare al Torneo in oggetto.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DEL SETTORE TECNICO DEL 5 MARZO 2020)

Oggetto: Corsi allenatori periferici.

Visto l'emergenza sanitaria in atto nel Paese si sospendono tutti i Corsi in svolgimento fino alla persistenza dell'emergenza di cui al Decreto Ministeriale D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

2. COMUNICAZIONI DIPARTIMENTO CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

2.1. (STRALCIO NOTA DEL 5 FEBBRAIO 2019)

Sospensione Attività Calcistica Sul Territorio Nazionale

Visto il DPCM del 04/03/2020, con la presente siamo a comunicare la totale sospensione delle attività calcistiche della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e di tutti i servizi connessi fino al 03/04/2020

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna Comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori/calciatrici tesserati/e con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati/e a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. TEAM ALTAMURA	CAMPANALE MICHELE	nato	29/04/2004
----------------------	-------------------	------	------------

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. SALENTO WOMWN SOCCER	MACI AURORA	nata	25/12/2005
	SPEDICATO ALESSIA	nata	25/01/2006

3.1.2. AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm² nella parte anteriore (inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²).

Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm².

Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

Società

Sponsor

A.S.D. GESÙ REDENTORE MELISSANO

METALGI ARCHITETTURA DELL'ACCIAIO

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

RISULTATI

ELENCO RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -BR-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
AMATORI GIOVENTU SPORT	- CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	7 - 2	D
ATLETICO OSTUNI	- VIRTUS CALCIO MESAGNEsq.B	4 - 0	
(1) BRINDISI FOOTBALL CLUB	- VIRTUS CALCIO MESAGNE	-	
OLIMPIA FRANCAVILLA	- NITOR	1 - 1	
(2) TAF Ceglie MESSAPICA	- SOCCER TEAM FASANO	3 - 1	

(1) - disputata il 01/03/2020

(2) - disputata il 28/02/2020

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-BR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
ACCADEMIA CALCIO SAN VITO	- VIRTUS CALCIO MESAGNE	3 - 2	
(1) CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	- CITTA DI FASANO	3 - 4	
(2) ERCHIE	- ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	0 - 4	
(3) OLIMPIA CAROVIGNO	- S.VITO	5 - 0	
OLIMPIA FRANCAVILLA	- BRINDISI FOOTBALL CLUB	3 - 0	

(1) - disputata il 04/03/2020

(2) - disputata il 29/02/2020

(3) - disputata il 03/03/2020

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - R			
(1) NITOR	- SOCCER TEAM FASANO	14 - 0	
(1) - disputata il 27/02/2020			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R			
(1) ATLETICO OSTUNI	- NITOR sq.B	0 - 3	
CEDAS AVIO BRINDISI	- SOCCER TEAM FASANO	6 - 1	
CITTA DI FASANO sq.B	- NITOR	1 - 2	
(2) SOCCER TEAM FASANO sq.B	- SS. ANNUNZIATA MESAGNE	5 - 1	
(3) TAF Ceglie MESSAPICA	- EURO SPORT ACADEMY sq.B	4 - 2	

(1) - disputata il 28/02/2020

(2) - disputata il 02/03/2020

(3) - disputata il 03/03/2020

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi, Rino Leggiero, assistito dal Rappresentante A.I.A. Paolo Negro, nella riunione del 12 Febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -BR-

GARE DEL 1/ 3/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 1/ 3/2020 BRINDISI FOOTBALL CLUB - VIRTUS CALCIO MESAGNE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.VIRTUS CALCIO MESAGNE si soprassedie ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

GARE DEL 28/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MARANGI NICOLO (TAF Ceglie Messapica)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPPITELLI STEFANO (SOCCER TEAM FASANO)

MAROLLA ANTONIO (SOCCER TEAM FASANO)

GARE DEL 1/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2020

TORCHIA DANIELE (VIRTUS CALCIO MESAGNE)

A seguito di una decisione dell'Arbitro, inveiva usando frasi altamente ingiuriose e offensive. Reiterava tale atteggiamento sino al raggiungimento degli spogliatoi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDRIANI ALESSANDRO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BASSI GABRIELE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

TEDESCO SAMUELE
FRANCES (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

MARRAZZA NICOLO (VIRTUS CALCIO MESAGNE)

RIBEZZI DIEGO (VIRTUS CALCIO MESAGNE)

URGESE COSIMO (VIRTUS CALCIO MESAGNE)

GARE DEL 2/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUONGIORNO LUIGI (ATLETICO OSTUNI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FANIGLIULO MATTIA (OLIMPIA FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIBEZZI FEDERICO (VIRTUS CALCIO
MESAGNESq.B)

AMMONIZIONE (II INFR)

IACOBazzi GIULIANO (AMATORI GIOVENTU SPORT)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBARELLO GIUSEPPE	(AMATORI GIOVENTU SPORT)	FRUMENTO FRANCESCO	(ATLETICO OSTUNI)
ELETTO MATTIA	(OLIMPIA FRANCAVILLA)	ROSATO ALESSANDRO	(VIRTUS CALCIO MESAGNESq.B)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-BR

GARE DEL 28/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/ 2/2020 ATLETICO OSTUNI - NITOR SQ.B

Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che, nel corso della gara di cui trattasi, la Società Atletico Ostuni, ha effettuato n° 9 sostituzioni di calciatori, come si evince dal Referto di Gara stilato dall'Arbitro, violando le disposizioni di cui al C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; Visti gli artt.17 e 18 del C.G.S.

D E L I B E R A

1. Di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla Società Asd Atletico Ostuni con il risultato di 3-0 in favore della Società ASD Nitor sq. B.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO OSTUNI
vedi delibera.

GARE DEL 29/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PENTASSUGLIA (SOCCER TEAM FASANO)
FRANCESCO

GARE DEL 2/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARCISO VITO (SOCCER TEAM FASANO sq.B)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TARTARO DANIELE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

ZITO GIOVANNI (VIRTUS CALCIO MESAGNE)

DE MICHELE MATTEO (SS. ANNUNZIATA MESAGNE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIGANTE SIMONE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIRACI ALESSIO ANGELO (ACCADEMIA CALCIO SAN VITO)

PAPADONNO KEVIN (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

BIANCO CRISTIAN (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

PIGNATELLI BENIAMINO (SOCCER TEAM FASANO sq.B)

GARE DEL 3/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERIO LORENZO (EURO SPORT ACADEMY sq.B)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

EPIFANI GIUSEPPE (S.VITO)

GARE DEL 4/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MARRAFFA MATTIA (CAROVIGNO FOOTBALL CLUB)

SAPONARO FRANCESCO (CAROVIGNO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUSTEMI ALESIO (CITTA DI FASANO)

ISCRIZIONI TORNEI ALLIEVI UNDER 16, GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI ATTIVITA' DI BASE "FASE PRIMAVERILE"

Si informano le società dipendenti che sono aperte le iscrizioni ai seguenti campionati:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - ESORDIENTI 1° ANNO PRIMAVERILI | (sigla WB); |
| - ESORDIENTI MISTI PRIMAVERILI | (sigla 28); |
| - PULCINI 1° ANNO PRIMAVERILI | (sigla 62); |
| - PULCINI MISTI PRIMAVERILI | (sigla 26); |
| - PRIMI CALCI PRIMAVERILI | (sigla BX); |
| - PICCOLI AMICI PRIMAVERILI | (sigla D2); |
| - ALLIEVI UNDER 16 | (sigla S2); |
| - GIOVANISSIMI UNDER 15 | (sigla T2). |

Procedura dematerializzazione

La compilazione della modulistica **deve essere necessariamente effettuata** tramite accesso all'apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – **immettendo password e login** (come nella fase precedente).

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti. Con l'introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell'apposito spazio e firmata tramite "firma elettronica" (acquisita precedentemente con **richiesta del TAC**).

Il costo di iscrizione ai campionati uscirà automaticamente all'atto dell'iscrizione on-line sul documento "Riepilogo costi".

Il versamento della cifra che uscirà sul documento di iscrizione dovrà essere erogata attraverso il pagamento tramite portafoglio. Il portafoglio potrà essere ricaricato attraverso i seguenti metodi:

- 1) PAGAMENTO ELETTRONICO (attraverso carte di credito);
- 2) BONIFICO ALLE SEGUENTI COORDINATE:

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
BANCA: UNICREDIT
INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

La ricevuta del bonifico effettuato, nel quale dovrà essere indicata la denominazione della Società, numero di matricola e riferimento del portafoglio, dovrà essere inserita nel menu PORTAFOGLIO PAGINA ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE. – INSERIMENTO RICHIESTA RICARICA PORTAFOGLIO.

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento). La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa. La ricevuta generata dovrà quindi essere dematerializzata e firmata elettronicamente unitamente alla documentazione dell'iscrizione.

L'apertura delle iscrizioni è fissata il giorno 27 Febbraio 2020 e la chiusura è fissata improrogabilmente il giorno 12 Marzo 2020.

GIACENZA CARTELLINI PLASTIFICATI

Si informano le Società dipendenti, che presso la segreteria della scrivente Delegazione Provinciale LND Brindisi, sono in giacenza i cartellini plastificati delle sotto elencate Società:

1. AC TAF Ceglie Messapica
2. ACD Erchie
3. AMATORI Gioventù Sport
4. AS San Donaci
5. ASD Accademia Calcio San Vito
6. ASD Carovigno Football Club
7. ASD Fortitudo
8. ASD Futsal Brindisi
9. ASD Gigi Orlandini
10. ASD Monte Darena Academy
11. ASD Nitor
12. ASD San Lorenzo da Brindisi
13. Atletico Ostuni
14. Pol. D. San Pancrazio
15. Pol. D. SS Annunziata Mesagne
16. Soccer Team Fasano
17. SSD Brindisi Footbasll Club
18. USD Città di Fasano

ORARI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà i seguenti orari di apertura:

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI: **dalle ore 08:10 alle ore 14.30**

MARTEDI' - GIOVEDI': **dalle ore 08:10 alle ore 16:40**

Nei suddetti orari le Società avranno a disposizione la consulenza del Dipendente LND **Martino d'Amuri** per il disbrigo delle pratiche inerenti all'attività federale.

Le società che necessitino di interloquire col Delegato, **Fernando Distante**, dovranno necessariamente stabilire un previo appuntamento per via telefonica, nei suddetti orari, al numero della Delegazione Provinciale di Brindisi: 0831 - 52 98 68 o al numero di cellulare del Delegato 339-2840201.

CORDINATE BANCARIE FIGC LND CR PUGLIA

C.R. PUGLIA L.N.D.

NUOVE COORDINATE BANCARIE BONIFICI

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

CORDINATE BANCARIE FIGC LND DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

C/C Intestato a:

F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

VIA ACHILLE GRANDI, 2/A - 72100 BRINDISI

BANCA POPOLARE DI BARI PIAZZALE FLACCO

IBAN: IT69U0542415901000000156770

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione Provinciale entro e non oltre il 13/3/2020.

Pubblicato in Brindisi ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 05/03/2020.

IL SEGRETARIO

ANTONIO FONTANAROSA

IL DELEGATO

FERNANDO DISTANTE



1 luglio 2019

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla
Divisione Calcio a Cinque, al
Dipartimento Interregionale e al
Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accreditato sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio

h



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
 - d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b) divieto di contatti sociali;
 - c) divieto di spostamenti e viaggi;
 - d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 3

(Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 04 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°266- 2019/2020

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Brindisi dal 27/04/2020 al 27/06/2020.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso **riservato ai residenti della regione Puglia, si svolgerà a Brindisi** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 27 aprile al 2 maggio
 - dal 4 al 9 maggio
 - dal 18 al 23 maggio
 - dal 25 al 30 maggio
 - dall'8 al 13 giugno
 - dal 15 al 20 giugno
 - Gli esami si terranno nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, **all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence", -Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA, entro il 07/04/2020.** La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti **con disabilità motoria**.
La domanda dovrà essere inviata alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. Via Gabriele D'Annunzio 138/a 50135 Firenze e anticipata per e-mail a sezionemedica.cov@figc.it, allegando l'attestazione di riconoscimento **della condizione di disabilità (L.104/92)**, nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nella regione** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;

- c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
 - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) il Presidente regionale dell'AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede dell' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e pubblicata sul sito www.Indpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno

inoltrate via e-mail a: puglia.sgs@figc.it **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€ (esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a "F.I.G.C. Settore Tecnico")** comprensiva della quota di immissione nei ruoli.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.settoregiovanile.figc.it
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
28. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664.**

Pubblicato in Firenze 21/02/2020

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

Foto Tessera

spillare lungo
il bordo

Spett.le
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC
 "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence"
Via Nicola Pende, 23
70124 BARI BA

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Brindisi per l'abilitazione ad "Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°266 del 21/02/2020.

Il/La sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita	Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Il sottoscritto allega:

- le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;**
- una certificazione di idoneità fisica**, come richiesto al punto 12, lett. c;
- una fotografia formato tessera,**
- una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;**

Articolo 8 (L.104/92) BARRARE SOLO PER PORTATORE DI HANDICAP MOTORIO	
--	--

CODICE FISCALE																			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:

[scrivere in stampatello]

Indirizzo		
CAP	Località	Prov.

Recapiti:

Tel. Fisso		Tel. Cellulare	
e-mail (in stampatello)			
Taglia abbigliamento	M	L	XL

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:

- residente secondo quanto previsto al punto 2;
- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando)

data _____ firma _____

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso del seguente **attestato** _____
(vedi allegato E)(allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 - Diploma scuola media superiore
 - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 - Laurea
 - Laurea magistrale in Scienze Motorie

rilasciato da _____

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data _____ firma _____

ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

DICHIARA:

**che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore** (vedi allegato F tab. 1)

Stagione Sportiva	Società	Categoria

*in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e **firmare** tutti i moduli.*

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data _____ firma _____

ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

DICHIARA:

attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2)

(solo con iscrizione all'albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)

Stagione Sportiva	Società	Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e **firmare** tutti i moduli.

data _____ firma _____

ALLEGATO E

TITOLI DI STUDIO:

<i>Titolo di studio</i>	<i>Punteggio</i>
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI:

	<i>Attestato</i>	<i>Punteggio</i>
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	1.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
**	"Allenatore di Base – UEFA-B"	6.00
***	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	6.00
***	"Istruttore di Calcio" <i>(solo stagione sportiva 2014/15)</i>	8.00
**	"Allenatore Dilettante di 3 ^a Categoria" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	5.00
**	"Allenatore di II ^a Categoria – UEFA-A"	8.00
**	"Allenatore di I ^a Categoria – UEFA-PRO"	10.00
*****	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
*****	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
****	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
****	"Allenatore di Calcio a 5 I ^a livello"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
*****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
**	"Allenatore Dilettante Regionale "	6.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

ALLEGATO F

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I^a divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II ^a divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento **(TABELLA 2)**

Attività	Punteggio
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I ^a Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II ^a Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

data _____ firma _____